

Polizza Infortuni e Morte – AIG n° IAH0002085

Chi si può assicurare: tutti gli operatori italiani e stranieri contrattualmente impiegati. Se previsto dal contratto possono essere assicurati anche i relativi **familiari a carico e al seguito**.

Limiti di età degli assicurati: 85 anni.

Dove valgono le garanzie: in Italia e in tutti i paesi dell'Unione Europea¹ e dell'area del Trattato di Schengen², per i rischi professionali ed extraprofessionali, con le seguenti precisazioni:

- il **rischio di infortuni a terra** vale in Europa e nei paesi dell'Area Schengen.
- il **rischio volo** vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualsiasi parte del mondo, mentre effettua viaggi aerei in qualità di passeggero su qualunque tipo di aeromobile; il viaggio si intende iniziato con la salita a bordo dell'aeromobile e terminato con l'abbandono dello stesso.

Importante: va tenuto presente che gli infortuni a terra non sono coperti qualora avvengano in paesi diversi da Europa / Area Schengen. Se si ritiene necessaria una copertura più completa, per esempio per soste intermedie nel corso dei viaggi, utilizzare la polizza Infortuni e Morte di Generali Italia, valida in tutto il mondo.

Le coperture si intendono valide dal giorno di inizio della missione fino al giorno di termine della stessa.

Garanzie:

- **Morte:** a seguito di infortunio accaduto durante il servizio, è dovuto l'indennizzo se la morte si verifica entro due anni dall'infortunio stesso.
- **Infortunio:** l'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Attenzione: il rischio di morte è assicurato esclusivamente se provocato da infortunio, non da cause naturali. Per garantire ai beneficiari un capitale in caso di decesso per cause naturali, è possibile utilizzare la polizza Vita – Temporanea Caso Morte, anche in abbinamento con la polizza Infortuni.

¹ **Unione Europea:** Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

² **Area Schengen:** Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Limitazioni:

- **Franchigia:** non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 3% della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 3% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte eccedente. Se l'Invalidità permanente supera il 15% della totale, il risarcimento viene corrisposto senza applicazione di franchigia.
- **Rischi esclusi:** vedere Condizioni di Polizza.
- Per gli **operatori stranieri** si suggerisce di utilizzare un'opzione assicurativa adeguata alle condizioni economiche del paese di residenza / provenienza.

GARANZIE

GARANZIE		Opzione A	Opzione B	Opzione C	Opzione D	Opzione E
Morte	€	80.000,00	160.000,00	210.000,00	310.000,00	520.000,00
Infortunio (franchigia 3 % - relativa al 15 %)	€	130.000,00	210.000,00	260.000,00	415.000,00	520.000,00
Rimpatrio Salma	€	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rimborso Spese Mediche	€	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Inoltare denuncia scritta con una delle seguenti modalità:

- **raccomandata a:** AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa 2, 20123 Milano - Italia
- **fax al numero:** +39 02 36.90.222

Indicando:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- polizza AIG n° **IAH0002085**
- data e luogo cause dell'evento.

Successivamente

- inviare copia p.c. a SISCOS (E-mail: assistenza.assicurati@siscos.org)
- inviare copia p.c. a Janua Broker (fax +39 02 392.14.632)

Per gli adempimenti successivi contattare la SISCOS.

IMPORTANTE: I diritti assicurativi si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Pertanto, qualora la definizione della pratica non avvenga entro due anni dalla data del sinistro, è necessario far pervenire all'ente assicuratore, anche tramite SISCOS, una comunicazione scritta di interruzione dei termini di prescrizione. Si avranno a disposizione altri due anni per addivenire ad una definizione e così via.

***La presente nota informativa ha scopo semplificativo, a livello contrattuale fa fede il testo di polizza.**